

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio

I-39100 Bozen | Bolzano

T 0471.306.411 | F 0471.976.462

E info@interconsult.bz.it

I www.interconsult.bz.it

Steuer-, MwSt.-Nr. | Cod. fisc. Part. IVA 02529080216

Circolare 30/20

Bolzano, li 22/05/2020

Decreto Legge Rilancio – Novità in materia di lavoro

Gentile Cliente,

a fronte della persistente **emergenza** causata dal COVID-19, in data **19/05/2020** il governo ha adottato un secondo **pacchetto di misure a sostegno**, tra l'altro, dei **datori di lavoro** e dei **lavoratori**.

Desideriamo informarvi sulle **novità di maggiore interesse in materia di lavoro** contenute nel cosiddetto Decreto "Rilancio".

I temi trattati in questa informativa sono i seguenti:

1	Misure a sostegno dei datori di lavoro	2
1.1	Cassa integrazione ordinaria (Articolo 68).....	2
1.2	Fondo integrazione salariale (FIS) – (Articolo 68)	3
1.3	CIG in deroga (Artt. 70 e 71).....	4
1.4	FSBA – Settore artigianato	5
1.5	Proroga dei termini di versamento dei modelli F24 sospesi (Artt. 126 e 127).....	5
1.6	Smart working (Articolo 90)	6
1.7	Contratto a tempo determinato (Articolo 93)	6
1.8	Licenziamento per giustificato motivo oggettivo (Articolo 80)	7
1.9	Sorveglianza sanitaria (Articolo 83).....	7
1.10	Sostegno per le imprese per la riduzione del rischio di contagio (Articolo 95).....	7
1.11	Emersione rapporti di lavoro (Articolo 103)	8
2	Misure a sostegno dei lavoratori	8
2.1	Congedi per genitori lavoratori dipendenti e bonus baby-sitting (Articolo 72).....	8
2.2	Permessi retribuiti Legge n. 104/1992 (Articolo 73)	9
2.3	Disposizioni in materia di NASpl, DIS-COLL (Articolo 92)	9

2.4	Indennità lavoratori domestici (Articolo 85)	9
2.5	Nuove indennità (Artt. 84 e 85).....	9
2.6	Reddito di emergenza (Articolo 82).....	10

1 Misure a sostegno dei datori di lavoro

1.1 Cassa integrazione ordinaria (Articolo 68)

Il Decreto prevede un accesso semplificato alla cassa integrazione ordinaria: I datori di lavoro che sospendono e riducono la propria attività nel 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale "emergenza COVID-19".

Riepilogo delle disposizioni previste per l'accesso alla CIGO semplificata	
Periodo 1	<ul style="list-style-type: none"> ▶ dal 23 febbraio 2020 fino al 31 agosto 2020 ▶ periodo massimo di 14 settimane
Periodo 2	<ul style="list-style-type: none"> ▶ dal 1° settembre 2020 fino al 31 ottobre 2020 ▶ periodo massimo di 4 settimane
<p>Le aziende operanti nei settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Turismo, ▶ Fiere e congressi, ▶ Parchi divertimento, ▶ Spettacoli dal vivo, e ▶ Sale cinematografiche <p>Possono usufruire delle ulteriori 4 settimane di cui al predetto "periodo 2 (dal 1° settembre 2020 fino al 31 ottobre 2020)" anche antecedentemente al 1° settembre 2020.</p>	
Quali <u>datori di lavoro</u> possono accedere alla CIGO?	<p>L'accesso alla CIGO è possibile per i datori di lavoro, senza alcun limite dimensionale, e precisamente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ aziende industriali; ▶ imprese edili (compresi gli artigiani); ▶ imprese esercenti l'attività di escavazione e/o escavazione di materiale lapideo; ▶ cooperative di produzione e lavoro e cooperative agricole.
Quali <u>lavoratori</u> possono usufruire del trattamento ordinario di	<p>La CIGO può essere applicata a tutti i lavoratori in forza alla data del 25 marzo 2020, con esclusione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Dirigenti; ▶ Lavoratori a domicilio;

integrazione salariale?	▶ Apprendisti per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
Importo massimo	80% della retribuzione globale, importo lordo massimo 1.199,72 euro su base mensile e per lavoratore.
Richiesta	La domanda andrà presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti.
Pagamento	Il datore di lavoro anticipa il trattamento di integrazione salariale al lavoratore direttamente in buste paga e, previa approvazione della domanda CIGO da parte dell'INPS, può compensare gli importi anticipati direttamente con i contributi a debito oppure sussiste anche la modalità di pagamento diretto al lavoratore da parte dell'INPS.

1.2 Fondo integrazione salariale (FIS) – (Articolo 68)

Il Fondo integrazione salariale copre i settori che hanno sottoscritto l'apposito accordo delle parti sociali in materia (tra cui il settore alberghiero e ristorativo, quello del commercio e dei servizi e il settore degli studi professionali). Possono accedervi i **datori di lavoro che mediamente occupano più di cinque lavoratori**, usufruendo del trattamento di integrazione salariale. Anche per il FIS è stata prevista una procedura semplificata, come del resto anche per la CIGO.

Il Decreto "Rilancio" stabilisce il **diritto agli assegni per il nucleo familiare** per i lavoratori che percepiscono l'assegno ordinario come trattamento di integrazione salariale.

Riepilogo delle disposizioni previste per l'accesso al Fondo integrazione salariale	
Periodo 1	▶ dal 23 febbraio 2020 fino al 31 agosto 2020 ▶ periodo massimo di 14 settimane
Periodo 2	▶ dal 1° settembre 2020 fino al 31 ottobre 2020 ▶ periodo massimo di 4 settimane
<p>Le aziende operanti nei settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Turismo, ▶ Fiere e congressi, ▶ Parchi divertimento, ▶ Spettacoli dal vivo, e ▶ Sale cinematografiche <p>Possono usufruire delle ulteriori 4 settimane di cui al predetto "periodo 2 (dal 1° settembre 2020 fino al 31 ottobre 2020)" anche antecedentemente al 1° settembre 2020.</p>	
Quali datori di lavoro possono accedere alla FIS?	Possono accedere alle prestazioni del FIS i datori di lavoro che mediamente occupano più di cinque lavoratori , rientranti nei seguenti settori: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Settore alberghiero e ristorativo;

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Settore del commercio e dei servizi; ▶ Settore degli studi professionali.
Quali lavoratori possono usufruire del trattamento ordinario di integrazione salariale?	<p>Le prestazioni del FIS spettano a tutti i lavoratori in forza alla data del 25 marzo 2020, con esclusione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Dirigenti; ▶ Lavoratori a domicilio; ▶ Apprendisti per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
Importo massimo	80% della retribuzione globale, importo lordo massimo 1.199,72 euro su base mensile e per lavoratore.
Adempimenti	Le aziende sono tenute ad inviare alle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative presenti sul nostro territorio una comunicazione preventiva, prima di attuare la sospensione/riduzione dell'attività lavorativa. La procedura d'informazione, di consultazione e l'esame congiunto possono essere svolti in via telematica ed esperiti entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
Richiesta	La domanda andrà presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti.
Pagamento	Il datore di lavoro anticipa il trattamento di integrazione salariale al lavoratore direttamente in buste paga e, previa approvazione della domanda al FIS da parte dell'INPS, può compensare gli importi anticipati direttamente con i contributi a debito oppure sussiste anche la modalità di pagamento diretto al lavoratore da parte dell'INPS.

1.3 CIG in deroga (Artt. 70 e 71)

Le Regioni e Province autonome possono riconoscere per i datori di lavoro privati di tutti i settori non coperti dalle disposizioni di sostegno al reddito precedenti, tranne il lavoro domestico, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro previo accordo sindacale che può essere concluso anche in via telematica. L'accordo non è richiesto per le **aziende che occupano meno di 5 dipendenti**.

Riepilogo delle disposizioni previste per l'accesso alla CIG in deroga	
Periodo 1	<ul style="list-style-type: none"> ▶ dal 23 febbraio 2020 fino al 31 agosto 2020 ▶ periodo massimo di 14 settimane
Periodo 2	<ul style="list-style-type: none"> ▶ dal 1° settembre 2020 fino al 31 ottobre 2020 ▶ periodo massimo di 4 settimane
Le aziende operanti nei settori:	

<ul style="list-style-type: none"> ▶ Turismo, ▶ Fiere e congressi, ▶ Parchi divertimento, ▶ Spettacoli dal vivo, e ▶ Sale cinematografiche <p>Possono usufruire delle ulteriori 4 settimane di cui al predetto "periodo 2 (dal 1° settembre 2020 fino al 31 ottobre 2020)" anche antecedentemente al 1° settembre 2020.</p>	
Quali <u>datori di lavoro</u> possono accedere alla CIGD?	Possono accedere alle prestazioni della cassa integrazione in deroga i datori di lavoro privati di tutti i settori non coperti dalle disposizioni di sostegno al reddito di cui ai precedenti punti, con esclusione del lavoro domestico.
Importo massimo	80% della retribuzione globale, importo lordo massimo 1.199,72 euro su base mensile e per lavoratore.
Richiesta	La domanda andrà presentata entro 15 giorni dalla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori. L'INPS autorizza le domande entro 15 giorni dalla ricezione delle domande stesse.
Pagamento	L'INPS eroga al lavoratore un anticipo pari al 40% delle ore autorizzate; successivamente il datore di lavoro è tenuto ad inviare i restanti dati all'INPS in modo che l'Istituto previdenziale possa provvedere alla liquidazione definitiva delle somme spettanti.

Si attendono comunque le indicazioni operative dell'INPS a riguardo.

1.4 FSBA – Settore artigianato

Per il **settore dell'artigianato** sono previsti trattamenti di cassa integrazione salariale attraverso il fondo di solidarietà bilaterale FSBA.

Pertanto, potranno essere presentate le richieste per la sospensione o riduzione dell'attività legata con causale "**emergenza COVID-19**" fino al 31 agosto 2020 per un numero massimo di 14 settimane complessive e per ulteriori 4 settimane nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020. È previsto un intervento pari all'80% della retribuzione globale fino ad un importo massimo di 1.193,75 euro lordi mensili per lavoratore.

Questa misura si applica a tutte le **imprese del settore dell'artigianato**, che hanno il **codice autorizzazione 7B** attribuito dall'INPS e che hanno regolarmente **versato i contributi all'ente bilaterale del settore artigianale** (sono escluse le imprese edili, che seguono le regole della CIGO).

1.5 Proroga dei termini di versamento dei modelli F24 sospesi (Artt. 126 e 127)

Il Decreto proroga i versamenti che potevano essere sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio per l'Iva, ritenute da lavoro dipendente, contributi previdenziali e Inail che ora sono da versare il 16/09/2020.

Anche prorogato il riversamento delle ritenute di acconto sospese per professionisti, agenti e rappresentanti con volume d'affari minore di 400.000 euro che hanno chiesto al cliente di non trattenere le ritenute per i compensi erogati dal 17/03 al 31/05/2020.

È prorogata di un mese (dal 31/05/2020 al 30/06/2020) la sospensione dei versamenti per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche; per le medesime federazioni il termine di ripresa della sospensione è prorogato dal 30/06/2020 al 16/09/2020, con le medesime modalità di rateizzazione.

Soggetti che potevano sospendere i versamenti del 16/03, 16/04, 18/05, professionisti e agenti con ritenute sospese, associazioni sportive	
Versamenti del 16/03/2020	16/09/2020 nuova scadenza (prima 01/06/2020)
Versamenti del 16/04 e 18/05/2020	16/09/2020 nuova scadenza (prima 30/06/2020)
Sospensione delle ritenute di acconto sui compensi erogati dal 17/03-31/05/2020 a professionisti e agenti	16/09/2020 nuova scadenza (prima 31/07/2020)
Associazioni e società sportive	Proroga al 30/06/2020 della sospensione dei versamenti ritenute, contributi previdenziali e Inail
	16/09/2020 nuova scadenza (prima 30/06/2020)
Versamento del 16/09/2020	Il versamento di quanto sospeso può essere effettuato <ul style="list-style-type: none"> ▶ in unica soluzione ▶ ovvero in 4 rate mensili (16/09, 16/10, 16/11, 16/12)

1.6 Smart working (Articolo 90)

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i **genitori lavoratori dipendenti** del settore privato che hanno **almeno un figlio minore di anni 14**, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno **diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile** (smart working) anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Per le modalità di applicazione Vi preghiamo di contattarci.

1.7 Contratto a tempo determinato (Articolo 93)

Per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile **rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti** di lavoro subordinato a **tempo determinato**

in essere alla data del 23 febbraio 2020 anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2015 (senza indicazione di causali e potendo sforare il limite temporale di 12 mesi).

1.8 Licenziamento per giustificato motivo oggettivo (Articolo 80)

In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è aumentato a 5 mesi il termine entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi e sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso.

Pertanto, fino al 17 agosto 2020 non sarà possibile procedere con i predetti licenziamenti.

1.9 Sorveglianza sanitaria (Articolo 83)

I datori di lavoro devono garantire, per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciale, la **sorveglianza sanitaria eccezionale** dei **lavoratori maggiormente esposti** a rischio di contagio in ragione di determinati fattori, derivanti anche da patologia COVID-19.

Per quei datori per i quali non è previsto l'obbligo di nominare il medico competente, la sorveglianza sanitaria eccezionale – che ha origine dall'emergenza sanitaria COVID-19 – può essere richiesta dal datore ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro.

1.10 Sostegno per le imprese per la riduzione del rischio di contagio (Articolo 95)

Soggetti beneficiari	Imprese iscritte al Registro delle imprese
Misure agevolate	<p>Acquisti dal 17/03/2020 di</p> <ol style="list-style-type: none"> apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione; dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori; apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi; dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio; dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
Importo massimo concedibile	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 15.000 euro per imprese fino a 9 dipendenti ▶ 50.000 euro imprese con 10 a 50 dipendenti ▶ 100.000 euro per imprese con più di 50 dipendenti
Incompatibilità	Incompatibile con gli altri benefici per le medesime spese
Erogazione dei contributi	I contributi saranno erogati da Invitalia entro il limite di 403 mio euro.

1.11 Emersione rapporti di lavoro (Articolo 103)

Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro possono regolarizzare i rapporti di lavoro nei seguenti settori:

- ▶ agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- ▶ assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
- ▶ lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

2 Misure a sostegno dei lavoratori

2.1 Congedi per genitori lavoratori dipendenti e bonus baby-sitting (Articolo 72)

A partire **dal 5 marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020** per sostenere le famiglie a fronte della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, viene assicurato un **congedo straordinario fino a trenta giorni**, per i genitori (anche adottivi e affidatari) con **figli di età non superiore ai 12 anni** delle seguenti categorie:

- ▶ lavoratori dipendenti con indennità pari al 50% della retribuzione;
- ▶ collaboratori iscritti alla Gestione separata INPS;
- ▶ lavoratori autonomi iscritti all'INPS.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori.

Sono esclusi i nuclei beneficiari di altri strumenti di sostegno al reddito o in cui un genitore sia disoccupato o non lavoratore.

I lavoratori dipendenti, con **almeno un figlio minore di 16 anni**, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o che non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno **diritto di astenersi dal lavoro** per tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, **senza corresponsione di indennità** né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In alternativa gli stessi lavoratori possono richiedere un **bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting** nel limite massimo di 1.200 euro, erogato attraverso il Libretto famiglia telematico INPS.

In alternativa, il bonus può essere utilizzato direttamente dal richiedente per l'iscrizione:

- ▶ ai servizi socio-educativi territoriali;
- ▶ ai centri con funzione educativa e ricreativa;

- ▶ ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

La fruizione di detto bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

2.2 Permessi retribuiti Legge n. 104/1992 (Articolo 73)

I permessi retribuiti ex Legge n. 104/1992 sono aumentati di ulteriori 12 giornate complessive usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.

2.3 Disposizioni in materia di NASpI, DIS-COLL (Articolo 92)

Le prestazioni NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 01/03/2020 e il 30/04/2020, sono prorogate per ulteriori 2 mesi, per un importo pari a quello dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle varie indennità da COVID-19 previste nel D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 o nel presente Decreto.

2.4 Indennità lavoratori domestici (Articolo 85)

Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese.

L'indennità è riconosciuta a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi con il datore di lavoro.

2.5 Nuove indennità (Artt. 84 e 85)

Mese di riferimento	Importo indennità	Beneficiari
Aprile	500 euro	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Lavoratori dipendenti settore agricolo ▶ Lavoratori domestici
Aprile	600 euro	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Liberi Professionisti e Co.Co.Co. che già in marzo potevano beneficiare dei 600 euro ▶ Lavoratori autonomi iscritti alle forme speciali dell'Ago (commercianti e artigiani) ▶ Lavoratori dipendenti stagionali nel settore del turismo e degli stabilimenti termali ▶ Lavoratori dipendenti stagionali in altri settori diversi da quelli del turismo e stabilimenti termali (cessazione involontaria rapporto nel periodo 01/01/19-31/01/20) ▶ Lavoratori autonomi occasionali senza P.Iva iscritti alla gestione separata INPS (periodo di attività ricompreso dal 01/01/19-23/02/20) ▶ Incaricati alla vendita a domicilio

Maggio	500 euro	▶ Lavoratori domestici
Maggio	600 euro	▶ Lavoratori dipendenti stagionali in altri settori diversi da quelli del turismo e stabilimenti termali (cessazione involontaria rapporto nel periodo 01/01/19-31/01/20) ▶ Lavoratori autonomi occasionali senza P.Iva iscritti alla gestione separata INPS (periodo di attività ricompreso dal 01/01/19-23/02/20) ▶ Incaricati alla vendita a domicilio
Maggio	1.000 euro	Liberi professionisti: ▶ iscritti alla gestione separata Inps ▶ con reddito del marzo e aprile 2020 ridotto del 33% rispetto a marzo e aprile 2019 (ricavi meno spese con principio di cassa incl. ammortamenti) Co.Co.Co.: ▶ iscritti alla gestione separata ▶ che hanno cessato il rapporto di lavoro al 19/05/2020 Lavoratori stagionali: ▶ settore turismo e stabilimenti termali ▶ cessazione involontaria del rapporto nel periodo 01/01/19-17/03/20 ▶ non titolari di pensione, rapporto di lavoro oppure percipienti di NASpI

2.6 Reddito di emergenza (Articolo 82)

Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, identificati secondo specifiche caratteristiche, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza ("Rem"). Le domande per il Rem sono presentate entro il termine del mese di giugno 2020 e il beneficio è erogato in 2 quote.

Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

- residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
- un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia;
- un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al 1° e fino ad un massimo di euro 20.000, il massimale è incrementato di euro 5.000 in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);
- un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.

Il Rem è riconosciuto ed erogato dall'Inps previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Per ulteriori informazioni rimaniamo a Vs. completa disposizione.

Distinti saluti,

Interconsult – Pichler Steinmair Knoll

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

